

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 1 - Il Controllo di Gestione

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:

- a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
- b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
- c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

Art. 2 - Struttura Operativa

1. Il controllo di gestione viene effettuato dall'unità organizzativa, posta in staff al Direttore Generale, ove nominato, denominata "Ufficio del Controllo di Gestione (UCG)" e dai Responsabili del Procedimento di cui al successivo comma 4.

2. L'UCG svolge la sua attività all'interno del Settore Servizi Finanziari, sotto il coordinamento del Direttore Generale - dal quale dipende funzionalmente - ed in stretto collegamento con l'Ufficio del Nucleo di Valutazione.

3. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Dirigente di Settore, con il supporto dell'ufficio del Controllo di Gestione (UCG), in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del piano gestionale.

4. Ogni Dirigente di Settore individua un dipendente a cui demandare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici di Settore rilevanti ai fini del controllo di gestione.

5. Il supporto dell'UCG, per l'esercizio del controllo di gestione, si esplica anche attraverso il coordinamento dei responsabili di procedimento citati e attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dai vari Settori.

Art. 3 - Modalità applicativa del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si svolge sull'attività amministrativa degli uffici e dei servizi dello IACP, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.

2. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:

- a) definizione degli obiettivi gestionali;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
- c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

L' UCG svolge la propria attività in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione al fine, in particolare, di fornire elementi per la valutazione del personale con funzioni dirigenziali e delle posizioni organizzative. A tal fine i reports di cui all'art 6, sull'attuazione degli obiettivi che evidenzino l'efficienza - efficacia dei servizi sottoposti a monitoraggio e la relazione sui risultati della gestione costituiscono mero supporto tecnico per il Nucleo di valutazione;

Art. 4 - Sistema di monitoraggio

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.
2. L'UCG è autorizzato a richiedere atti e documenti, ed a accedere ai sistemi informativi e statistici che risultino utili alle sue finalità.
3. I responsabili dei servizi sono tenuti a trasmettere all' UCG tutte le informazioni utili alla valutazione dell'attività svolta.
4. A tal fine il Presidente, sentito il Direttore Generale, in sede di attribuzione del piano gestionale provvede a definire:
 - a) le unità organizzative per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - c) i risultati e le finalità dell'azione amministrativa con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
 - d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - e) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - f) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Art. 5 - Dati extracontabili

1. Le notizie ed i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal sistema contabile dell'Ente.
2. Per consentire, ove necessario, una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.
3. Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i Responsabili, il Consiglio di Amministrazione in sede di attribuzione del piano di gestione, può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione.

Art.6 - Referti periodici

1. I Dirigenti di Settore riferiscono sui risultati dell'attività, mediante l'inoltro di report gestionali all'Ufficio di Controllo di Gestione, secondo la periodicità fissata da quest'ultimo Ufficio.
2. Il Responsabile dell'UCG provvederà ad inoltrare il reporting al capo dell'Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e all'Organo di Revisione.
3. Tale reporting, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.

Art. 7 - Disposizioni transitorie

Le funzioni assegnate dal presente regolamento al Direttore Generale dell'Istituto, nelle more della nomina dello stesso, vengono esercitate dal Dirigente del Settore Economico finanziario.